

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 18

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 gennaio 1993)

INDICE

- D'AMELIO: sulla ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici della SIP, con conseguente soppressione delle direzioni di agenzia di Potenza e Matera (4-00820) (risp. PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) Pag. 463
- DI NUBILA: sulla ristrutturazione dell'assetto organizzativo degli uffici della SIP, con conseguente soppressione delle direzioni di agenzia di Potenza e Matera (4-00474) (risp. PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 463
- FERRARA Pasquale: sulla carenza di strutture edilizie negli istituti scolastici della provincia di Caserta (4-01470) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) 465
- LEONI: sulle nuove norme introdotte dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, in materia di dispensa dal servizio militare di leva (4-01715) (risp. ANDÒ, ministro della difesa) 466
- MAGLIOCCHETTI, TURINI: sulla cessazione del mandato di agente generale dell'INA spa per la zona di Milano del ragioniere Gianfranco Troielli (4-01256) (risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 469
- MESORACA ed altri: sulla mancata ricezione dei programmi delle tre reti RAI nelle frazioni di Destro e di Ortiano Longobucco (Cosenza) (4-00370) (risp. PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) Pag. 469
- MOLINARI: sulla nomina ad agente generale dell'INA spa per la zona di Cremona del signor Carlo Tenderini (4-00607) (risp. GUARINO, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 471
- 473 sul concorso per titoli di servizio per la nomina alla qualifica funzionale di vice dirigente amministrativo nelle poste (4-01142) (risp. PAGANI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 473
- PIERANI: sul valore nominale dei mutui in corso di estinzione stipulati dagli enti locali con istituti di credito, per i quali lo Stato sostiene l'onere di ammortamento (4-00595) (risp. BARUCCI, ministro del tesoro) 475
- sulle nuove norme introdotte dalla legge 11 agosto 1991, n. 269, in materia di dispensa dal servizio militare di leva (4-01064) (risp. ANDÒ, ministro della difesa) 467
- PIZZO: sul servizio di prenotazione posti per le isole Egadi della società di navigazione Sire-

27 GENNAIO 1993

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 18

mar (4-01056) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i>)	Pag. 476	vute dall'amministrazione statale nei confronti del dipendente (4-00394) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>)	Pag. 480
PONTONE: sulla modifica dell'assetto societario della società immobiliare Risanamento di Napoli (4-01445) (risp. BARUCCI, <i>ministro del tesoro</i>)	477	VISIBELLI: sulla telefonia cellulare (4-00225) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	481
PROCACCI: sulle autorizzazioni rilasciate dalle capitanerie di porto per l'uso delle armi da fuoco per attività venatoria (4-00211) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i>)	478	sul comportamento del dottor Ugo Silvestri, dirigente generale dell'amministrazione delle poste e direttore del compartimento del Trentino-Alto Adige (4-00806) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	482
SIGNORELLI: sulla regionalizzazione dei prodotti agricoli (4-00824) (risp. FONTANA Giovanni Angelo, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	479	sulla tragedia del «Moby Prince» (4-01320) (risp. TESINI, <i>ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile</i>)	483
SPERONI: sulle modalità di conteggio del recupero di competenze corrisposte ma non do-		VISIBELLI ed altri: sul diritto al rimborso di quanto indebitamente versato alla SIP per tariffe telefoniche (4-00149) (risp. PAGANI, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	484

D'AMELIO. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che la recente decisione della SIP di ristrutturare, con l'assenso dell'IRI e di codesto Ministero, l'assetto organizzativo degli uffici prevede la soppressione delle direzioni di agenzia di Potenza e Matera e il trasferimento a Napoli (sede della direzione della Campania e della Basilicata) di circa 80 unità lavorative dipendenti dai relativi servizi che si intende sopprimere;

che tale decisione contrasta con lo spirito e la lettera della risoluzione 6-00160, approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1991, che impegna il Governo ad assicurare, fra l'altro, la presenza in Basilicata delle direzioni regionali di tutte le amministrazioni centrali e di tutte le aziende pubbliche (comprese la SIP e le Ferrovie);

constatato che, oltre a creare disagio ad 80 famiglie della Basilicata, la decisione della SIP non sembra rispondere alla riconosciuta validità della programmazione decentrata, anzi vanifica il positivo impegno fin qui promosso nell'assicurare importanti presidi operativi in Basilicata,

l'interrogante chiede di conoscere quali concrete iniziative il Ministro intenda promuovere per evitare che l'applicazione della decisione della SIP privi la regione Basilicata di importanti e qualificati presidi operativi e arrechi anche un grosso disagio a circa 80 famiglie, con l'aumento delle difficoltà per i lucani le cui esigenze civili esigono, anzi, servizi potenziati e migliori.

(4-00820)

(5 agosto 1992)

DI NUBILA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che la SIP, con procedure discutibili sul piano del corretto rapporto con le realtà istituzionali regionali e con le espressioni sociali aziendali, ha adottato un piano di ristrutturazione dei propri uffici, che ha previsto la soppressione delle direzioni di agenzia di Potenza e di Matera ed il trasferimento a Napoli - quale sede della direzione regionale della Campania e della Basilicata - delle aree di programmazione e controllo, personale e organizzazione, amministrazione, rete edilizia e servizi generali, con conseguente trasferimento di circa ottanta unità lavorative;

che tale provvedimento, oltre alla riduzione di posti di lavoro, i cui livelli di mantenimento sono essenziali per una regione, che vive situazioni di crisi occupazionale, comporta un certo e grave pregiudizio nel garantire servizi qualificati - che pure negli ultimi tempi avevano fatto registrare apprezzabili miglioramenti - per effetto dell'allontanamento dei centri di programmazione e decisionali;

che detta improvvida decisione contrasta in modo evidente con le puntuali indicazioni fatte proprie dalla Camera dei deputati con la risoluzione 6-00160 del 19 febbraio 1991, con cui si impegnava il Governo ad assicurare alla regione Basilicata, fra l'altro, la presenza delle direzioni regionali di tutte le amministrazioni centrali e di tutte le aziende pubbliche (ivi comprese SIP e Ferrovie calabro-lucane) nel territorio regionale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative e determinazioni il Governo intenda assumere affinché, anche in coerenza con il «voto» della Camera dei deputati, la SIP riveda le proprie decisioni ed, intanto, sospenda il piano di trasferimento del personale interessato.

(4-00474)

(8 luglio 1992)

RISPOSTA. (*) - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che i problemi relativi alla organizzazione aziendale della concessionaria SIP rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione di detta società.

Allo scopo di acquisire notizie in merito a quanto rappresentato dagli onorevoli interroganti si è, pertanto, interessata la predetta concessionaria la quale ha fatto presente che la riorganizzazione aziendale, avviata alla fine dello scorso anno, si pone l'obiettivo di realizzare condizioni di assetto capaci di rispondere, con mezzi adeguati, alle condizioni poste dalla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni.

In particolare la nuova struttura organizzativa prevede, in un'ottica corrispondente a quanto è in atto presso altri gestori esteri di telecomunicazioni, la costituzione di quattro divisioni finalizzate a fornire risposte specifiche a particolari segmenti di clientela (divisione servizi di base e divisione servizi *business*) o al presidio di particolari servizi-prodotti (telefonia pubblica e radiomobile).

Tale nuova organizzazione ha comportato la necessità di procedere ad una dislocazione mirata delle diverse strutture divisionali; è stata mantenuta la presenza capillare delle strutture destinate a garantire i servizi di commercializzazione ed assistenza tecnica mentre è stata ridotta la presenza delle strutture che svolgono funzioni di supporto alle attività delle divisioni tecnico-commerciali.

Il citato processo di razionalizzazione, conclusosi il mese di dicembre 1992, consentirà di realizzare un recupero di produttività che andrà a beneficio dei settori in espansione.

Esso ha comportato trasferimenti di personale, definiti in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, verso le località in cui tali settori sono stati accentrati.

La regione Basilicata in particolare è stata interessata da 11 provvedimenti di trasferimento di cui uno attuato a ottobre, 7 a

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

novembre e 3 a dicembre; le unità destinatarie dei citati provvedimenti risultano attualmente applicate presso la direzione regionale di Napoli.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(31 dicembre 1992)

FERRARA Pasquale. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* -
Premesso:

che negli istituti scolastici della provincia di Caserta è più grave che in altre province la carenza di strutture edilizie;

che l'inerzia dell'amministrazione provinciale, per quanto riguarda gli oneri da sostenere (spese per il personale, spese varie, eccetera), provoca molti disagi, come la mancanza delle strutture più elementari (sedie e banchi);

che il problema del precariato diventa di anno in anno sempre più grave, provocando seri danni per la didattica e per i docenti interessati,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover immediatamente intervenire a fronte di una simile situazione, onde evitare il ripetersi di disagi che contribuiscono ad aumentare la sfiducia della gente;

le ragioni per le quali a tutt'oggi, dopo tre mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, non siano ancora state pubblicate quelle definitive.

(4-01470)

(29 ottobre 1992)

RISPOSTA. - I problemi di edilizia scolastica della provincia di Caserta, ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante, sono noti a questa amministrazione che ha più volte segnalato tale situazione ai competenti enti locali per sollecitare i necessari interventi.

In passato, nei limiti delle disponibilità accordate dalla legge n. 488 del 1986, questo Ministero ha assegnato per il triennio 1986-88, su proposta della regione Campania, alla provincia di Caserta mutui per un totale di lire 125.063.000.000.

Con la successiva legge n. 430 del 1991, relativa ad interventi per l'edilizia scolastica, la regione Campania ha assegnato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettere a) e b), alla stessa provincia, finanziamenti di lire 29.118.622.000 per la realizzazione delle opere occorrenti per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme di sicurezza, igiene ed agibilità e di lire 14.559.311.000 per il completamento di opere di edilizia scolastica e per la riconversione di edifici adibiti a tipi di scuole diverse.

Inoltre, ai sensi della stessa legge n. 430 del 1991, articolo 2, questo Ministero ha assegnato al provveditore agli studi di Caserta la somma di lire 502.057.000 per finanziare l'acquisto dell'arredamento scolastico per le scuole.

Nonostante tali interventi, sussistono ancora carenze, con particolare riguardo agli istituti di competenza dell'amministrazione provinciale, che non sono state ancora eliminate a causa dei gravi problemi finanziari dell'ente locale.

Quanto ai ritardi nella pubblicazione delle graduatorie di incarichi e supplenze, si ritiene opportuno far presente che per il corrente anno scolastico la pubblicazione delle succitate graduatorie (sia quelle provvisorie che quelle definitive) in tutte le province ha subito ritardi in quanto questo Ministero si è trovato nella necessità di prendere in considerazione la situazione di numerosissimi aspiranti che alla data di scadenza delle domande di inclusione in graduatoria provinciale (19 febbraio 1992) erano impegnati nella partecipazione ai concorsi a cattedre in via di espletamento.

Ciò in quanto l'idoneità conseguita in detti concorsi è, com'è noto, valutabile sia come titolo di abilitazione che ai fini della inclusione nelle graduatorie provinciali.

Per soddisfare le legittime aspettative degli idonei in concorsi conclusisi successivamente al termine di presentazione delle domande, è stato prorogato al 30 giugno 1992 il termine ultimo di presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie; ciò ai fini della valutazione dell'eventuale risultato utile.

I provveditori agli studi hanno dovuto necessariamente rettificare i punteggi di tutti coloro che entro il 30 giugno 1992 hanno richiesto la valutazione della idoneità in concorso a cattedra, tenendo conto che in tutti i casi in cui la dichiarazione è stata presentata per posta le operazioni di rettifica sono slittate.

Da quanto precede sono necessariamente derivate ripercussioni sui termini di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prima e, successivamente, di quelle definitive anche a causa della coincidenza di tali operazioni con ulteriori urgenti adempimenti (trasferimenti, nomine in ruolo).

Secondo le assicurazioni fornite dal provveditore agli studi le predette graduatorie definitive sono già state pubblicate.

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

(19 gennaio 1993)

LEONI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio militare di leva, al n. 6 dell'articolo 22, sostituito dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1991, n. 197), recita che in tempo di pace hanno titolo per conseguire la dispensa di leva i giovani arruolati che si trovino nella condizione di appartenenti a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare;

che al momento circa 800 giovani stanno compiendo il servizio militare pur avendo titolo per conseguire la dispensa;

che il bando di presentazione delle domande è stato pubblicato con molto ritardo e in data vicinissima alla scadenza dei termini peraltro poco chiari;

che comandanti di distretto (colonnello Campa, comandante del distretto di Como) hanno indicato come termine di scadenza il giorno 15 maggio 1992;

che domande prodotte entro tale termine sono state respinte;

che coloro che sono ricorsi al TAR hanno visto riconosciuto il diritto alla dispensa;

che interrogazioni in materia presentate da tempo non hanno ricevuto alcuna risposta,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di far osservare la legge, garantire il diritto dei giovani e superare uno stato di palese ingiustizia.

(4-01715)

(25 novembre 1992)

PIERANI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che l'articolo 3 della legge n. 269 dell'11 agosto 1991, «Modifiche ed integrazioni agli articoli 21 e 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed all'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, in materia di dispensa e di rinvio del servizio di leva», prevede l'esonero dal servizio militare di leva per chi è «appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare»;

che il manifesto di chiamata alle armi degli arruolati nell'Esercito e nell'Aeronautica affisso il 20 agosto 1991 non riportava alcun cenno di tale nuova norma;

che la legge n. 269 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1991;

che in data 15 ottobre 1991 veniva finalmente affisso un nuovo manifesto di chiamata alle armi, nel quale alla lettera g) del punto a) veniva citato il nuovo titolo di esonero ai sensi dell'articolo 3 della succitata legge e il termine della presentazione delle domande di esonero, per chi si trovasse nella suddetta condizione, veniva fissato al 25 ottobre 1991;

che, come risultato di tale omissione nel primo manifesto e della cattiva pubblicizzazione del secondo, oltre 1.000 giovani stanno attualmente prestando servizio di leva pur avendo titolo per essere esonerati;

che è da rilevare inoltre una disomogeneità di trattamento fra i diversi distretti: alcuni (rarissimi) hanno accettato tutte le domande, altri quelle presentate fino al 31 dicembre, altri quelle presentate fino al 25 ottobre,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di questi disguidi e ritardi nella pubblicazione dei due manifesti di chiamata alle armi e se il Ministro non ritenga opportuno, anche in considerazione del fatto che dalla pubblicazione del secondo manifesto (15 ottobre 1991) alla scadenza del termine di presentazione delle domande di esonero (25 ottobre 1991) sono intercorsi solo 10 giorni, decisamente

non sufficienti al fine di ottenere un documento indispensabile, per la presentazione delle stesse, come il «foglio matricolare» dei fratelli militeassolti, per il quale occorrono da uno a due mesi, attivare tutti quegli strumenti atti alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di esonero al fine di rendere giustizia agli oltre 1.000 giovani che non hanno potuto avvalersi, pur avendone i requisiti, dei termini di legge, ed alle loro famiglie e di portare a compimento la piena applicazione di una legge della Repubblica.

(4-01064)

(15 settembre 1992)

RISPOSTA. (*) - Il giorno 6 agosto 1991, avuta notizia dell'approvazione e dell'imminente pubblicazione della legge 11 agosto 1991, n. 269, venne disposta la sospensione della chiamata alle armi per i giovani che avessero dichiarato di trovarsi in una delle condizioni previste dalla nuova legge.

Il successivo 15 ottobre 1991, considerato che il manifesto di chiamata non aveva potuto far riferimento alla nuova legge, in quanto pubblicato dopo, venne affisso un manifesto integrativo di chiamata alle armi con l'indicazione dei nuovi titoli di dispensa e dei relativi termini di decadenza.

È stata, poi, data sanatoria per le domande di dispensa presentate in decadenza di termini, mentre fino al 31 dicembre 1991 sono state considerate valide le domande corredate di titoli conseguiti dopo la citata legge.

Circa gli eventuali ritardi da parte di alcuni comuni nell'affissione del manifesto, si comunica che sono state date disposizioni di far decorrere il termine di dieci giorni dal giorno successivo alla data di effettiva affissione nel comune.

Gioverà comunque ricordare che su 27.720 domande presentate da giovani invocanti il titolo di dispensa *ex* articolo 22, comma 6, della legge n. 191 del 1975 ne sono state accolte 24.412.

Per porre rimedio, comunque, al lamentato inconveniente della mancata pubblicazione della legge nei modi adeguati, sono stati dispensati dal compiere la ferma di leva i giovani della classe 1972 e precedenti, la cui domanda di esonero era stata respinta dai competenti consigli di leva per tardività.

La dispensa è stata adottata nei confronti di quei giovani che avevano presentato ricorso gerarchico e giurisdizionale, lamentando di non essere stati posti in condizione, a tempo debito, di conoscere le modalità e i termini entro i quali avrebbero potuto far valere il nuovo titolo previsto dalla legge n. 269 del 1991.

Per tutti gli altri che non hanno potuto far valere il titolo nel termine prescritto è stato disposto che i giovani chiamati alle armi nel 1992, aventi titolo alla dispensa ai sensi della citata legge n. 269 del 1991 e che presentino domanda entro e non oltre il 31 dicembre 1992

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

siano collocati in licenza illimitata senza assegni con due mesi di anticipo rispetto alla normale scadenza della ferma di leva.

Il Ministro della difesa
ANDÒ

(14 gennaio 1993)

MAGLIOCCHETTI, TURINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che da notizie di stampa si è appreso che la procura della Repubblica di Milano ha disposto la ricerca del signor Gianfranco Troielli, accusato di corruzione e concussione;

che il Troielli è stato già processato per fatti analoghi;

che lo stesso ricopre da molti anni la carica di agente generale dell'INA per la zona di Milano, che è la più importante agenzia dell'istituto in questione;

che il Ministro del tesoro è l'azionista unico dell'INA per conto dello Stato e che al Ministro dell'industria è demandato il ruolo di controllo e sorveglianza sulla gestione dell'ente,

gli interroganti chiedono di sapere se i fatti esposti risultino rispondenti al vero e, in caso affermativo, quali provvedimenti urgenti intendano adottare i Ministri in indirizzo nell'ambito delle rispettive competenze.

(4-01256)

(8 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni spa, a seguito delle dimissioni da agente generale di Milano fatte pervenire dal ragioniere Troielli in data 12 ottobre 1992, ha disposto l'accettazione delle dimissioni stesse e la cessazione del mandato in pari data.

Con effetto 13 ottobre 1992 è stato nominato per la suddetta agenzia un nuovo agente generale nella persona del dottor Massimo Vitali.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
GUARINO

(18 gennaio 1993)

MESORACA, GAROFALO, NOCCHI, FRANCHI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Considerato:

che nelle frazioni di Destro e di Ortiano, entrambe nel comune di Longobucco (Cosenza), non si ricevono i programmi delle tre reti RAI;

che i cittadini negli anni addietro sono stati costretti a portare avanti una forma di protesta radicale non pagando il canone televisivo (molti di essi continuano a non pagare);

che la RAI di Cosenza s'era assunta l'impegno di realizzare due ripetitori: uno per servire la frazione di Destro, l'altro per servire la frazione di Ortiano;

che circa due mesi fa in un incontro ufficiale tra una delegazione degli amministratori di Longobucco con il dirigente tecnico ingegner Pitascio, della sede RAI di Cosenza, c'è stata l'informazione dell'avvenuto finanziamento di un solo ripetitore, quello che dovrebbe servire la frazione di Destro; la frazione di Ortiano, che conta una popolazione di seicento abitanti, ne rimarrebbe priva,

gli interroganti chiedono di sapere quale iniziativa il Governo intenda assumere per porre fine a questo anacronistico e incivile trattamento della frazione di Ortiano, garantendo che almeno il ripetitore RAI venga realizzato rapidamente e contemporaneamente a quello della frazione di Destro.

(4-00370)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si significa che la vigente convenzione Stato-RAI fa obbligo alla concessionaria di eliminare, per la prima e la seconda rete televisiva, le zone d'ombra esistenti nei capoluoghi di provincia e di estendere il servizio ai centri abitati con popolazione non inferiore a 500 abitanti e di assicurare il servizio, per la terza rete TV, ai medesimi capoluoghi di provincia ed all'85 per cento della popolazione di ogni regione.

Nel far presente che tali obiettivi sono stati raggiunti nella regione Calabria per quanto riguarda la terza rete, si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito per la prima e la seconda rete televisiva, la concessionaria RAI ha assicurato che l'impianto di Destro - finanziato con gli stanziamenti del 1992 - potrà entrare in funzione nel primo semestre del 1993, mentre il ripetitore di Ortiano verrà realizzato con i fondi a disposizione per il 1993 e ritrasmetterà nella propria area di servizio i segnali irradiati da quello di Destro.

Quanto, infine, al problema del pagamento del canone di abbonamento si significa che l'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 - ed espressamente richiamato nell'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103 - stabilisce l'obbligo del pagamento del canone per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo degli stessi.

Ciò è stato, del resto, avallato dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 535 del 12 maggio 1988, ha riconosciuto al canone natura di imposta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(31 dicembre 1992)

MOLINARI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che alla vigilia di nuovi assetti societari degli enti delle partecipazioni statali sono impensabili, oggi, ulteriori gestioni clientelari, l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda aprire un'inchiesta, attraverso l'Isvap (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), dopo le notizie riportate dal «Corriere della Sera» del 17 ottobre 1990 da cui risulta che il signor Carlo Tenderini è stato nominato agente generale di Cremona dell'INA-Assitalia, senza alcuna esperienza professionale: egli, infatti, avrebbe ottenuto l'iscrizione all'Albo degli agenti solo il 26 marzo 1990 (matricola n. 040178) grazie ad un attestato concessogli, mentre faceva il servizio di leva nel Nord Italia, da un agente di Corigliano Calabro (Cosenza) che lo avrebbe fatto risultare residente a Rossano Scalo (Cosenza). C'è da aggiungere, inoltre, che l'ex agente di Corigliano, poi trasferito a Cosenza, è stato per questo «compensato» dal vicedirettore generale dell'INA (addetto ai rapporti con gli agenti) con l'attribuzione di due agenzie: quella di Corigliano, gestita da una familiare, e quella di Cosenza, gestita da lui stesso e che, se ciò risultasse vero, ci troveremmo davanti ad un intollerabile episodio di malcostume che non solo deve essere perseguito amministrativamente, ma anche penalmente.

(4-00607)

(16 luglio 1992)

RISPOSTA. - È opportuno precisare in via preliminare che le agenzie generali dell'INA sono affidate in libera gestione a privati operatori, nominati dal consiglio di amministrazione dell'INA. Tali soggetti assumono in proprio i rischi e gli oneri dell'attività e provvedono, in assoluta autonomia di gestione e di bilancio, ad esercitare il mandato ricevuto secondo termini e modalità stabiliti dal predetto consiglio di amministrazione per tutti gli agenti generali.

Al riguardo, si fa presente che con delibera del 31 ottobre 1961 il consiglio di amministrazione dell'INA ha stabilito che nei casi in cui fosse ritenuto utile prorogare oltre il 65° anno di età e fino al 70° anno di età il rapporto di agenzia, l'agente stesso fosse affiancato da un nuovo elemento che, utilizzando al meglio le esperienze dell'agente anziano, consentisse il passaggio nella conduzione dell'attività imprenditoriale senza soluzioni di continuità.

Tale criterio, che ha dimostrato di essere valido e rispondente all'interesse industriale dell'Istituto, è stato seguito anche per l'agenzia generale di Cremona dove l'agente anziano, prossimo al compimento del 65° anno di età, è stato affiancato da un coagente, il signor Carlo Tenderini.

I risultati conseguiti dall'agenzia generale di Cremona dopo la costituzione della gestione coagenziale hanno ampiamente dimostrato la validità della scelta, così come può desumersi dai dati di seguito indicati:

conseguimento programma ramo vita: passato dal 31,9 per cento del 1989 al 60 per cento del 1991 ed al 77 per cento del 1992 (proiezioni al 31 dicembre);

andamento produzione: nel 1991 l'aumento della raccolta rispetto al 1990 è stato del 46,7 per cento; andamenti analoghi si sono verificati nei rami danni.

Sono inoltre in corso molteplici iniziative per le quali già si intravedono ulteriori e più consistenti sviluppi produttivi, che confermano la validità della nomina del coagente.

Al riguardo, per quanto di competenza, si fa presente che in ordine all'iscrizione all'albo agenti del signor Carlo Tenderini, la commissione nazionale albo agenti ha espresso parere favorevole sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di questo Ministero. In particolare, dalla documentazione risulta che l'interessato ha svolto l'attività subagenziale con i requisiti di professionalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, lettera c), punto 4, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

In ordine alla nomina presso l'agenzia generale di Cosenza, l'INA ha osservato che l'avvicendamento nella titolarità dell'agenzia è stato ritenuto indispensabile dal consiglio di amministrazione in relazione alla situazione di forte carenza produttiva, organizzativa e di conduzione che si protraeva da anni senza alcun cenno di ripresa ed ha altresì evidenziato che, nelle more di adozione della delibera consiliare di risoluzione del rapporto, l'agente ha presentato le dimissioni.

Le condizioni in cui versava l'agenzia rendevano necessario individuare una persona che, dotata di capacità organizzativa e competenza professionale, potesse offrire sufficienti margini di garanzie per il rilancio dell'agenzia. In tale ottica l'INA ha ritenuto opportuno scegliere, tra coloro che ne avevano fatto richiesta, il signor Luigi Cecere che, inserito da lungo tempo in quella realtà locale, essendo titolare dell'agenzia generale di Corigliano Calabro ed ancor prima contitolare presso l'agenzia generale di Castrovillari, poteva assicurare una rapida ripresa dell'agenzia generale in argomento.

In effetti, sempre secondo quanto riferito dall'INA, i risultati conseguiti dall'agenzia generale di Cosenza con il nuovo agente, dopo la prima fase di avviamento, appaiono confortanti e tali da confermare l'efficacia della scelta operata.

In particolare l'INA riferisce che il traguardo produttivo ramo vita assegnato dalla Direzione per il 1992 si avvia ad essere conseguito nella misura del 101 per cento, a fronte del 18,47 per cento dell'ultimo anno della precedente gestione.

Infine, per quanto riguarda la titolarità dell'agenzia di Corigliano Calabro, il consiglio di amministrazione dell'INA ha nominato una persona totalmente estranea alla famiglia del signor Cecere che aveva già collaborato presso l'agenzia stessa in qualità di subagente dando prova di buoni risultati in quanto già introdotto negli ambienti della zona e con significative esperienze professionali e di produzione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

GUARINO

(18 gennaio 1993)

MOLINARI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che con decreto ministeriale 20 febbraio 1991, n. 56383, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha indetto un concorso per titoli di servizio, a carattere nazionale, per la nomina alla qualifica funzionale di vice dirigente amministrativo, si chiede di sapere:

1) se non si ritenga inutile e superfluo l'espletamento di un concorso proprio in un momento in cui l'ASST è in fase di soppressione, stante il disposto degli articoli 1, 2 e 3 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, relativa alla riforma del settore delle telecomunicazioni;

2) se non si rilevi, visto che il concorso è per titoli di servizio, una incompatibilità assoluta ed un netto contrasto con la professionalità acquisita, nell'ammissione al corso di 5 revisori tecnici capo, forniti di diploma di perito tecnico, con professionalità tecnica quasi quarantennale e con specifiche mansioni previste dal rispettivo profilo professionale nelle norme di attuazione della legge n. 797 del 22 dicembre 1981 che non hanno alcuna connessione con la qualifica di vice dirigente amministrativo da conferire, come chiaramente sancisce l'articolo 7 del decreto 20 febbraio 1991;

3) se non si ritenga illegittimo ed ingiusto l'operato della commissione centrale del personale che ha attribuito ai possessori del diploma di istruzione secondaria di secondo grado 6 punti, pur costituendo quest'ultimo requisito essenziale ai sensi dell'articolo 2 del bando per l'ammissione al concorso, e li ha negati, invece, ai laureati in possesso anch'essi dello stesso diploma;

4) se, nel rispetto della manovra finanziaria ed in considerazione dell'inutilità stessa del concorso per i motivi sopra citati, non sia doveroso provvedere alla sua immediata revoca, oppure se non si ritenga giusto, in ossequio alla trasparenza e alla moralizzazione e nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, nominare una commissione d'inchiesta che faccia piena luce sul comportamento tenuto dalla commissione centrale del personale sia sul piano della legittimità che del merito.

(4-01142)

(29 settembre 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno precisare che l'espletamento del concorso di cui è cenno nell'atto parlamentare in esame esaudisce le legittime aspettative del personale interessato all'attribuzione di posti di organico della qualifica di vice dirigente amministrativo (ottava categoria) relativi a decorrenze varianti dal 1° gennaio 1983 al 1° gennaio 1991.

Per quanto attiene alle lamentate irregolarità ed illegittimità nella procedura seguita si fa presente quanto segue.

L'accesso alla qualifica di cui trattasi è disciplinato dal combinato disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dell'articolo 4, comma 1, della legge 25 ottobre 1989, n. 355, ed ha luogo nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio riservato al personale direttivo rivestente la qualifica di consigliere amministrativo (settima categoria), mentre per il restante 20 per cento dei posti disponibili, mediante

concorso interno per titoli di servizio e successivo corso professionale con esami finali, riservato al personale dell'esercizio di settima e di ottava categoria.

I concorsi riguardanti il suddetto 20 per cento dei posti sono stati poi regolamentati, previo parere favorevole del Consiglio di Stato, con decreto 7 settembre 1990, n. 438, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 1991, il quale prevede i seguenti requisiti di partecipazione:

- 1) appartenenza da almeno quattro anni alla settima e alla ottava categoria del personale dell'esercizio dell'ASST;
- 2) svolgimento per almeno un anno delle funzioni proprie delle predette categorie;
- 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Secondo la vigente normativa la partecipazione ai citati concorsi è consentita a tutto il personale di settima e ottava categoria, senza distinzione tra qualifiche amministrative e qualifiche tecniche.

Ciò premesso, si fa presente che con il decreto ministeriale 20 febbraio 1991, n. 56383, sono stati messi a concorso interno riservato al personale di settima e ottava categoria 22 posti nella qualifica di vice dirigente amministrativo con decorrenze variabili dal 1° gennaio 1983 al 1° gennaio 1991.

Il predetto bando è stato formulato seguendo puntualmente quanto prescritto dal regolamento adottato con il sopra citato decreto 7 settembre 1990, n. 438, ed è stato registrato alla Corte dei conti in data 7 giugno 1991.

La commissione centrale per il personale dell'ASST (che svolge, tra gli altri suoi compiti, anche le funzioni di commissione esaminatrice dei concorsi interni per titoli di passaggio a categoria superiore) nella seduta del 27 novembre 1991 ha predeterminato, nell'esercizio dei poteri di competenza, i criteri di massima ed i coefficienti numerici da applicare nella valutazione dei titoli dei candidati al concorso *de quo* attribuendo, per quanto concerne in particolare il titolo di studio, 7 punti al diploma di laurea e 6 punti al diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Attualmente si sta svolgendo, secondo quanto stabilito dal bando, nonché dal regolamento di cui al decreto n. 438 del 1990 sopra citato, un corso professionale al quale è stato ammesso, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria, un numero di aspiranti maggiorato del 20 per cento rispetto ai posti da conferire.

Al termine del corso, i concorrenti dovranno sostenere una prova scritta ed un colloquio dinanzi ad una apposita commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e composta da un magistrato con la qualifica non inferiore a consigliere di Stato e da quattro docenti delle materie oggetto di colloquio, di cui due docenti universitari e due funzionari con qualifica dirigenziale.

In base alle graduatorie finali del corso (una per ciascuna decorrenza) saranno effettuate le nomine dei vincitori.

Non sembra, pertanto, che nella procedura seguita possano ravvisarsi irregolarità o illegittimità nello svolgimento del concorso di cui trattasi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(21 gennaio 1993)

PIERANI. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che per effetto del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e degli altri provvedimenti successivi in materia di finanza locale, sono stati posti a carico dello Stato - per intero o parzialmente - gli oneri di ammortamento di numerosi mutui stipulati dagli enti locali (comuni, province, consorzi) nel corso degli anni;

che lo stato di necessità che affliggeva gli enti ha indotto questi ultimi ad accettare di volta in volta, senza particolari obiezioni, le clausole che venivano imposte dagli istituti di credito, fra le quali anche quelle che prevedono l'ammortamento «a tasso fisso» o «a tasso variabile» con particolari limitazioni che privilegiano l'istituto mutuante;

che negli anni passati, e in particolar modo nel 1982 ed anni seguenti, l'andamento del mercato finanziario ha determinato tassi di interesse anche superiori al 22 per cento tutt'ora applicati, e quindi più alti di quelli correnti di ben 6, 7 ed anche 8 punti;

considerata l'anomalia della situazione in essere che, coinvolgendo tre soggetti invece che due, non permette di stabilire con certezza se le iniziative di rinegoziazione eventualmente possibili debbano essere assunte dall'ente locale, stipulante e beneficiario del finanziamento, ovvero dallo Stato che sostiene l'onere e ne otterrebbe il beneficio in caso di riduzione di quest'ultimo;

ritenuto verosimile che la massa dei finanziamenti tuttora in corso di ammortamento a condizioni sperequate assommi a diverse migliaia di miliardi, cui corrisponde un peso proporzionalmente elevato dagli oneri di ammortamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

il valore nominale dei mutui, tuttora in corso di estinzione, stipulati dagli enti locali per i quali lo Stato sostiene, in tutto o in parte, l'onere di ammortamento ai sensi delle disposizioni di legge richiamate in premessa, nonchè l'ammontare dello stanziamento iscritto a tal fine nel bilancio dello Stato per l'anno 1992;

se nell'attuale situazione di ristrettezze economiche in cui si ipotizzano interventi drastici di contenimento della spesa, anche nei settori della sanità e della previdenza, il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso rivolgere attenzione prioritaria alle economie che possono derivare dalla abolizione dell'ingiustificato privilegio di cui gode il sistema bancario come sopra precisato;

infine, se non si ritenga che la riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui in parola e l'auspicabile collegamento dei relativi tassi

di interesse alle oscillazioni del mercato finanziario possono avvenire mediante l'adozione di apposito provvedimento avente forma di legge.

(4-00595)

(16 luglio 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i mutui contratti dagli enti locali.

Al riguardo, si fa presente che il valore nominale dei mutui in corso di estinzione, alla data del 31 dicembre 1991, stipulati dagli enti locali con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali lo Stato sostiene l'onere di ammortamento ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e dell'articolo 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è pari a lire 2.190,8 miliardi.

Tale valore nominale riguarda 1.142 mutui assunti con 72 istituti di credito; la rata annuale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, che provvede ad estinguere per conto del Tesoro le singole rate di ammortamento nei confronti dei suddetti istituti di credito (ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 946 del 1977), è pari, per l'anno 1992, a circa lire 250 miliardi da imputare al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, nel cui stanziamento omnicomprensivo, concernente le rate di ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti, è compreso l'onere stesso.

I mutui in questione sono stati contratti dagli enti locali tra il 1962 e il 1986, per una durata variabile tra i 10 e i 35 anni ad un tasso di interesse, fisso o variabile, compreso tra il 6,5 per cento ed il 20,8 per cento annuale.

Si è, infine, dell'avviso che una rinegoziazione dei mutui in questione, che, peraltro, dovrebbe essere disposta da uno specifico provvedimento di legge, non determinerebbe un consistente risparmio per il bilancio di Stato, in quanto la rata annuale commisurata al valore dei mutui stessi comporta un tasso medio non rilevante in rapporto alla misura dei normali tassi attualmente praticati.

Il Ministro del tesoro

BARUCCI

(25 gennaio 1993)

PIZZO. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Premesso:

che l'impossibilità di prenotare i viaggi sui mezzi della Siremar - società di navigazione a capitale pubblico - da Trapani alle isole Egadi e viceversa causa ai turisti numerosi disagi soprattutto per chi ha necessità di programmare le ferie;

che la mancanza di questo servizio comporta, oltre ad un aggravio di spese per il turista che non può programmare i propri trasferimenti da e per le Egadi, anche la possibilità di perdere le

prenotazioni sulla coincidenza per Napoli e Genova, con il conseguente ritardo nel rientro nella propria residenza;

che a causa di queste incognite molti turisti rinunziano a visitare le isole Egadi,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire affinché, come avviene in altre isole servite dalla stessa società, sia possibile - nell'immediato futuro - usufruire del servizio della prenotazione che possa consentire al residente ed al turista di programmare i propri trasferimenti evitando così disagi e spiacevoli inconvenienti.

(4-01056)

(15 settembre 1992)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si fa presente che la società Siremar ha sperimentato il servizio «prenotazione posti» nell'estate scorsa sulla linea C/1-Milazzo-Isole Eolie-Napoli, utilizzando il centro elettronico della società Tirrenia e le procedure predisposte dalla stessa società.

È prevista l'astensione del servizio alle linee D/5 (Porto Empedocle-Pelagie), D/4 (Trapani-Pantelleria), D/1 (Palermo-Ustica), nonché alle altre linee caratterizzate da brevità del percorso, attraverso la realizzazione di un progetto - già avviato dalla Siremar - che consenta di utilizzare un unico sistema centrale informatizzato, in modo da conciliare le tariffe praticate con i costi di esercizio del sistema stesso. Tale progetto coinvolge anche i collegamenti effettuati con aliscafi con le Egadi e le Eolie.

Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile

TESINI

(28 dicembre 1992)

PONTONE. - *Al Ministro del tesoro.* - In merito alla deliberazione del consiglio di amministrazione della società immobiliare Risanamento di Napoli, controllata dalla Banca d'Italia, che prevede l'acquisto (per 125 miliardi) di 2,5 milioni di azioni della società da parte di privati - società Pacchetti del gruppo Bocchi - pari al 24 per cento del pacchetto azionario della Risanamento;

visto che l'operazione modifica strutturalmente l'assetto societario, sostituendo la maggioranza della Banca d'Italia che è bloccata e non scalabile,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno sottoporre ad attento controllo degli organi competenti l'operazione deliberata dal consiglio di amministrazione al fine di continuare a garantire il carattere e le finalità istituzionali della Risanamento, che potrebbero essere compromessi da visioni speculative.

(4-01445)

(28 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la modifica dell'assetto societario della Società pel Risanamento di Napoli spa.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha riferito che la notizia relativa alla presunta deliberazione del consiglio di amministrazione della società Risanamento di Napoli in ordine alla cessione di 2,5 milioni di azioni della medesima società Risanamento a privati è destituita di ogni fondamento.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(25 gennaio 1993)

PROCACCI. - *Al Ministro della marina mercantile.* - Premesso:

che l'abrogata legge sulla caccia 27 dicembre 1977, n. 968, prevedeva all'articolo 20, lettera *h*), il divieto di cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

che, argomentando tale divieto, veniva ritenuto che, non essendo vietato sparare da natante a motore fermo, fosse consentita la caccia in mare nei confronti delle anatre migratrici;

che, nonostante i divieti posti dal codice di navigazione, «uso di armi e deflagrazioni a bordo», sanzionato penalmente agli articoli 1169 e 1174 dello stesso codice, varie capitanerie di porto, avvalendosi di una potestà derogatoria prevista dagli articoli 30 e 81 del codice della navigazione, hanno regolamentato la materia «caccia in mare», disciplinando l'uso delle armi a bordo dei natanti, imponendo una domanda di autorizzazione, soggetta a tassa di concessione governativa;

che veniva inoltre fatto obbligo di attenersi alle disposizioni della legge n. 968 del 1977 allora vigente, nonché a quelle di ogni altra normativa prevista da leggi regionali: in altri termini, l'autorità marittima interveniva solo per superare il divieto di detenere e usare armi a bordo di imbarcazioni;

che con l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, la situazione è radicalmente mutata: al divieto di sparare da natanti a motore in movimento, l'articolo 21, lettera *i*), della nuova legge sostituisce il divieto di cacciare sparando da natanti, quindi senza la specificazione «a motore» e nemmeno quella «in movimento»; tale divieto è sanzionato all'articolo 30, comma 1, lettera *i*) (sanzioni penali) con l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000; all'articolo 32, comma 1, lettera *a*) (misure accessorie), con la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, da uno a tre anni e, in caso di recidiva, lettera *b*), con la revoca della stessa licenza e il divieto di rilascio di una nuova licenza per un periodo di dieci anni;

che quello che prima era un supposto diritto, sparare da natanti con motore fermo, desumibile dal divieto di sparare da natanti con motore in movimento, oggi diviene l'incontestabile divieto di cacciare sparando da natanti, per di più pesantemente sanzionato sia in sede penale sia in sede amministrativa da due distinti articoli della nuova legge;

che l'autorità marittima non ha quindi più ragione alcuna per derogare alle disposizioni del codice della navigazione in relazione alla caccia in mare, in quanto questa, che può svolgersi solo da natanti, è vietata e il divieto è penalmente sanzionato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non intenda invitare le capitanerie di porto a revocare le ordinanze che consentono la caccia in mare e i relativi permessi concessi ai singoli cacciatori.

(4-00211)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - In risposta all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le autorizzazioni rilasciate dalle capitanerie di porto per l'uso delle armi da fuoco per attività venatoria sono state revocate.

Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile

TESINI

(28 dicembre 1992)

SIGNORELLI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso che nella formulazione dei piani di regionalizzazione di alcune produzioni agricole - in osservanza del Regolamento CEE n. 1765/92 - i dati delle rese medie per ettaro vengono rilevati sulle produzioni medie degli ultimi 5 anni e i produttori di cereali della provincia di Viterbo risultano di conseguenza danneggiati in quanto la regionalizzazione di questi prodotti è stata effettuata sulla base dei dati erronei forniti dall'Istat che non hanno tenuto conto del calo produttivo per le alluvioni del 1987 e della siccità del 1989, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che sia immediatamente posto rimedio all'errore, anche per tranquillizzare le categorie di un settore duramente provato dalla crisi strutturale ed economica del paese, e se il Governo non ritenga di evitare in futuro il ripetersi di questi come di altri errori, quale quello ancora recentemente occorso per la sottostima delle quote CEE del nostro latte.

(4-00824)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Si rileva innanzitutto che *la ratio* della riforma della politica agraria comunitaria nei settori merceologici dei cereali, dei semi oleosi e delle piante proteiche è intesa, attraverso l'adozione dei dati storici pregressi, e quindi non sospetti, ad ottenere un taglio delle potenzialità produttive che, nel recente passato, hanno determinato l'esplosione delle produzioni ed il conseguente dilatarsi delle spese comunitarie.

A tal proposito, senza entrare nel merito della validità dei dati ufficiali, questione di esclusiva competenza dell'Istat, si precisa che l'individuazione della resa media è stata effettuata, a norma della vigente regolamentazione comunitaria, escludendo le punte estreme

del quinquennio preso a riferimento, consentendosi in tal modo di mitigare le conseguenze derivanti dalle avversità atmosferiche.

Il Ministero non ha tuttavia trascurato di considerare il problema in questione, rappresentando all'Istituto centrale di statistica l'opportunità di verificare, nel breve termine, l'affidabilità delle metodologie di rilevamento assunte in passato per la formulazione delle stime, in modo da proporre a livello comunitario, se del caso, correzioni correlate ad eventuali accertate lacune delle metodologie stesse.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA GIOVANNI ANGELO

(11 gennaio 1993)

SPERONI. - *Al Ministro del tesoro.* - Allorquando l'amministrazione statale si trova ad essere in credito di somme corrisposte, ancorchè non dovute, per stipendi, salari od indennità, usa richiederne il rimborso al lordo delle trattenute; gli interessati si trovano così a dover restituire somme maggiori rispetto a quelle percepite, passando conseguentemente da una situazione di debito ad una di credito; credito peraltro soggetto ad essere soddisfatto in tempi estremamente dilatati, a motivo dei cronici ritardi imputabili all'amministrazione.

Si chiede di sapere se si ritenga di dover stabilire norme che vadano a tutelare maggiormente chi si trovasse nella situazione sopra indicata, prevedendo la restituzione delle somme al netto e non al lordo, vale a dire in misura uguale e non superiore a quanto percepito.
(4-00394)

(30 giugno 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale si chiede che si adottino disposizioni atte a tutelare il dipendente statale al quale, in sede di recupero di competenze corrisposte ma non dovute, verrebbero trattenute somme maggiori di quelle effettivamente percepite, per effetto del conteggio di queste ultime al lordo delle ritenute.

In proposito si precisa che, per quanto riguarda le amministrazioni statali, l'inconveniente lamentato, in effetti, non sussiste.

Infatti, le somme recuperate in sede di corresponsione delle successive competenze non sono comprensive delle ritenute assistenziali e previdenziali a carico del dipendente, bensì al netto delle stesse ed al lordo di quelle erariali.

Il recupero di queste ultime, poi, avviene per effetto del minor imponibile fiscale relativo alle successive competenze cui corrisponde, pertanto, anche una minore imposta a carico del dipendente.

Al riguardo, giova richiamare la nota n. 8/046 in data 17 gennaio 1978 con la quale il Ministero delle finanze ha stabilito che l'eventuale rimborso del credito di imposta deve effettuarsi con la procedura prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Con la medesima nota, peraltro, al fine di ovviare ai ritardi che inevitabilmente deriverebbero dalla complessa procedura prevista dal citato articolo 37, il Ministero delle finanze ha consentito che le somme trattenute a scomputo di assegni indebitamente corrisposti in anni precedenti restino escluse dal totale degli emolumenti imponibili dell'anno in cui avviene il recupero.

In tal senso sono state impartite disposizioni alle competenti direzioni provinciali del Tesoro.

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

(25 gennaio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* -
Premesso:

che ancora una volta la telefonia cellulare gestita dalla SIP si dimostra una grossa turlupinatura per gli utenti italiani;

che, come se non bastassero le «clonazioni» di apparecchi importati dall'estero, abilitati all'uso in Italia da infedeli dipendenti SIP, e i libri in cui si evidenziano (usando strumenti di modesto costo e di facile rinvenimento nei negozi di materiali elettronici) telefonate di privati cittadini fatte sui cellulari, si assiste alle odierne cronache che riportano di telefonini cellulari duplicati su utenze di aziende, enti e Ministeri,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se il Ministro non ritenga di disporre una approfondita ispezione per verificare l'affidabilità dei prodotti acquistati e commercializzati dalla SIP;

2) le concrete iniziative che sollecitamente la SIP dovrà porre in essere per tutelare doverosamente gli utenti telefonici che tanto pagano per un servizio così carente.

(4-00225)

(29 maggio 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che le apparecchiature telefoniche del tipo cellulare commercializzate dalla concessionaria SIP sono tutte sottoposte all'approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 20 del vigente piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni.

Per quanto concerne il problema della sicurezza e della segretezza del servizio radiomobile pubblico si significa che non è possibile, con le tecniche attualmente disponibili, garantire un'assoluta difesa da illecite falsificazioni e duplicazioni delle utenze; tale inconveniente, peraltro, non è attribuibile esclusivamente all'apparecchio telefonico tenuto conto del fatto che tutti i sistemi analogici di telecomunicazione in esercizio sono privi della cifratura della voce che renderebbe non intellegibile la conversazione.

Una parziale protezione nei confronti delle intercettazioni «selettive» è, tuttavia, già insita nel sistema radiomobile italiano in conse-

guenza dell'utilizzazione della tecnica di accesso multiplo alla rete, dell'elevato numero di canali radio a disposizione del sistema e della riassegnazione in movimento del canale.

Tale ultima caratteristica, infatti, non consente l'ascolto continuativo della stessa comunicazione, in particolare nelle aree urbane che sono suddivise in molte celle di area ridotta.

Nel ribadire che lo sforzo comune delle case costruttrici degli apparecchi e del gestore pubblico del servizio è quello di individuare sempre nuove tecnologie atte a reprimere eventuali abusi ed a prevenire quelli attuabili, si comunica che è in fase di sperimentazione presso la SIP un pacchetto *software* in grado di riconoscere la contemporanea presenza di rete di due terminali «identici» e, conseguentemente, di individuare l'apparecchio duplicato.

Si rappresenta, inoltre, che è allo studio la possibilità di consentire al gestore - il quale sarà in grado di valutare in tempo reale la quantità di traffico effettuato dai vari terminali mobili - di richiedere l'immediato pagamento delle bollette agli utenti che presentano punte anormale di traffico.

Ciò permetterà di combattere in maniera più efficace l'abusivismo e limiterà la portata dei danni economici nei confronti sia degli utenti interessati che, in tempi brevissimi, potranno giustificare la mancata effettuazione del traffico addebitato, sia della concessionaria che potrà procedere alla disattivazione degli apparati abusivi prima che dagli stessi possa essere generato un rilevante numero di comunicazioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(21 gennaio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso che all'interrogante è giunta voce che il dottor Ugo Silvestri, dirigente generale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nella sua qualità di direttore del compartimento poste e telecomunicazioni del Trentino-Alto Adige, non abbia brillato per trasparenza del proprio operato, tanto da suscitare ripetutamente l'interesse della giustizia ordinaria;

preso atto che a seguito di ciò il dottor Silvestri è stato trasferito alla direzione compartimentale del Veneto;

considerato che il suddetto trasferimento si appalesa come un atto di promozione se si considera dal punto di vista dell'importanza il ben diverso spessore dei due compartimenti menzionati,

si chiede di conoscere quali motivazioni abbiano ispirato l'amministrazione nell'adozione del suddetto provvedimento oppure se e quali elementi di pressione abbia potuto esercitare il dottor Silvestri per raggiungere il compartimento del Veneto, benchè tale trasferimento sia stato preceduto dal parere sfavorevole espresso dagli organi amministrativi e dalle rappresentanze sindacali locali.

(4-00806)

(5 agosto 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si precisa che la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici viene effettuata dall'amministrazione postale nel pieno rispetto dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il quale stabilisce che il passaggio dalla dirigenza di un ufficio a quella di un altro analogo sia disposto con decreto del Ministro competente sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il trasferimento del dottor Ugo Silvestri dal compartimento del Trentino-Alto Adige a quello del Veneto è avvenuto nel rispetto della citata normativa ed è stato motivato dall'esigenza di addivenire ad una migliore ripartizione degli incarichi dirigenziali volta a conseguire una maggiore funzionalità dei servizi.

Si precisa infine che i procedimenti giudiziari a carico del dottor Ugo Silvestri si sono conclusi con sentenza di proscioglimento per insussistenza del fatto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

PAGANI

(21 gennaio 1993)

VISIBELLI. - *Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* - Si chiede risposta alla seguente interrogazione, già presentata nella precedente legislatura (4-06687, del 10 luglio 1991):

Per conoscere se corrisponda al vero quanto «con riservatezza» si vocifera, e cioè che l'attuale comandante della capitaneria di porto di Livorno (che poi è lo stesso ufficiale che ricopriva la medesima carica all'epoca della tragedia della «Moby Prince») abbia sofferto in passato e soffra tuttora di disturbi mentali.

In caso di eventuale risposta affermativa l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali - ledendo gli stessi diritti dell'uomo che forse si voleva proteggere - il predetto ufficiale sia stato investito di un incarico di pesantissima e gravissima responsabilità, esponendo, da un lato, l'ufficiale in questione a rischi e responsabilità che non era in grado di sostenere e, dall'altro, esponendo centinaia di persone a rischi tanto assurdi quanto inutili e gravissimi, materializzatisi, purtroppo, nella tragedia della «Moby Prince».

(4-01320)

(15 ottobre 1992)

RISPOSTA. - Si risponde all'interrogazione specificata in oggetto per escludere che l'ufficiale che all'epoca della tragedia del «Moby Prince» comandava la capitaneria di porto di Livorno «abbia sofferto in passato e soffra tuttora di disturbi mentali», non essendoci traccia di tale denunciata infermità nella cartella sanitaria che lo riguarda, nè risultano in alcun modo elementi tali da farlo ritenere affetto da detta infermità.

Al contrario, l'ufficiale di cui trattasi è elemento di comprovata esperienza, per aver ricoperto in passato numerosi importanti incarichi, quali il comando dei porti di Olbia, Cagliari e Ancona, con piena

soddisfazione dell'amministrazione, conseguendo poi la nomina ad ufficiale ammiraglio.

Il Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile

TESINI

(28 dicembre 1992)

VISIBELLI, PONTONE, MEDURI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Rilevata l'abnorme decisione del Governo che, con decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278, ha di fatto cassato due successive decisioni della giustizia amministrativa in tema di tariffe telefoniche (sentenza n. 480/92 del Tar del Lazio del 2 marzo 1992, ordinanza del Consiglio di Stato n. 359/92 del 24 aprile 1992), negando così, con effetto retroattivo, il diritto di milioni di utenti della SIP di essere rimborsati di quanto loro dovuto;

evidenziato come il Governo dimissionario con il precitato decreto-legge non abbia trovato di meglio che dar vita ad un provvedimento palesemente lesivo del principio fondamentale dell'irretroattività della legge (articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale) che finisce per pregiudicare la garanzia costituzionale fissata dall'articolo 24 della Costituzione, che assicura ai cittadini l'effettività della tutela giurisdizionale;

considerato che il moderno Stato di diritto è fondato sul principio della separazione dei poteri, sì da garantire il rispetto delle regole del gioco senza che queste possano essere cambiate a discrezione e nell'interesse di chicchessia, e che questo principio risulta irrimediabilmente compromesso quando, come nel caso *de quo*, l'Esecutivo si arroga la prerogativa di vanificare nella sostanza la tutela giurisdizionale accordata ai cittadini dalla magistratura,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire ulteriori elementi in merito ai requisiti di necessità e di urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, che hanno indotto il Governo ad adottare il decreto-legge succitato e se non ritenga, per quanto innanzi e comunque, di provvedere ad una nuova normativa in materia per evitare ulteriori danni agli utenti SIP, inibiti al recupero delle consistenti somme ingiustamente introitate dalla società telefonica.

(4-00149)

(22 maggio 1992)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, sono state fissate le tariffe telefoniche con decorrenza 16 gennaio 1991; tale provvedimento è stato annullato dal TAR del Lazio con sentenza n. 480/92 su ricorso proposto da alcune associazioni di consumatori.

Le motivazioni addotte nella menzionata sentenza del TAR del Lazio non hanno avuto ad oggetto ragioni di ordine sostanziale avendo il citato Tribunale rilevato esclusivamente la illegittimità della delibe-

razione della Commissione centrale prezzi del 14 dicembre 1990, a causa della irrituale convocazione dei membri della stessa; è stato pertanto annullato, in quanto ritenuto viziato in via derivata, il parere del CIP n. 42 del 18 dicembre 1990, che ha tratto fondamento da detta deliberazione, ed il conseguente decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1991 di adeguamento delle tariffe telefoniche nazionali.

Con l'ordinanza n. 359/92 il Consiglio di Stato, su ricorso proposto dalla concessionaria SIP, ha sospeso l'esecuzione della suddetta sentenza del TAR del Lazio con riferimento:

alle variazioni dei ritmi degli impulsi della tariffa urbana a tempo e delle comunicazioni interurbane settoriali;

al diritto fisso per le comunicazioni extraurbane dal posto telefonico pubblico,

mentre ha tenuto fermi gli effetti della sentenza relativamente alle altre voci tariffarie.

Il vizio formale, consistente nella pretesa intempestività della convocazione della seduta di un organo collegiale, ha prodotto ingenti danni consistenti, oltre che nei mancati introiti derivanti dall'ottemperanza alla sentenza, fino alla sua sospensione ad opera del Consiglio di Stato, anche nell'impossibilità per la concessionaria di dar corso ai programmi di sviluppo a causa dell'incertezza futura sul loro finanziamento.

Per tali motivi il Governo è intervenuto con il decreto-legge 8 maggio 1992, n. 278; non essendo stato possibile convertire in legge tale decreto-legge si è intervenuti in via amministrativa con il rinnovo, ora per allora, del provvedimento tariffario annullato.

Di conseguenza, si è acquisito di nuovo il parere della Commissione centrale prezzi; sulla base di tale parere favorevole, il Comitato interministeriale prezzi ha adottato il provvedimento di propria competenza a seguito del quale è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1992.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

(21 gennaio 1993)
